Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 12 settembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 181ª seduta pubblica per martedì 18 settembre 1984, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni.

(4742)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 20 aprile 1984.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli ordinari aventi come tematica « Il lavoro italiano per il mondo » dedicati all'« Arte del vetro ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 2 del decreto interministeriale 24 gennaio 1983, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1984, di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica « Il lavoro italiano per il mondo »;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare i suddetti francobolli all'« Arte del vetro »;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1623 del 10 aprile 1984;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli della serie ordinaria tematica « Il lavoro italiano per il mondo », nel valore di L. 300 per ciascun soggetto, dedicati all'« Arte del vetro ».

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 50,8 × 30; formato stampa mm 46,8 × 26; dentellatura: 14 ¼ × 13 ¼; colori: tricromia e oro; foglio: venti esemplari per ciascun valore; il foglio è completato da venti rettangoli dentellati (formato 25,4 × 30) nei quali figura la scritta « Lavoro italiano per il mondo ».

Le vignette riproducono rispettivamente: una fornace per la fusione del vetro ed un mosaico realizzato con tessere vetrose; un soffiatore del vetro ed un servizio di bicchieri.

Sui due francobolli figurano la scritta « Italia » ed il valore « 300 ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1984

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1984
Registro n. 26 *Poste, foglio n.* 125

(4685)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 24 agosto 1984.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona interessante i comuni di Sulmona, Pacentro, Pratola Peligna e Roccacasale.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nel settore beni ambientali;

Visto, in particolare, l'art. 82, secondo comma, lettera *a*), del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 25 luglio 1977, con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della predetta legge, il Massiccio della Majella, per la parte ricadente nel comune di Pacentro, la cui estensione era limitata alle zone di alta quota dei Monti del Morrone;

Considerato che articoli di stampa, interrogazioni parlamentari, segnalazioni di associazioni protezionistiche e dei comuni hanno denunciato il progressivo estendersi dell'attività di cave insistenti su di un'area compresa in una parte della fascia pedemontana dei Monti del Morrone, non ancora assoggettata alle disposizioni della legge n. 1497/1939, nella quale sono ricomprese anche zone di notevole interesse preistorico e archeologico

(es. zona archeologica del Santuario di Ercole Curino), nonché edifici di interesse storico-artistico, quali l'Eremo di Celestino V e la Badia Morronese di S. Spirito;

Considerato che l'estendersi delle cave di sabbia e di altri dissennati interventi minaccia in modo gravissimo il contesto paesistico e ambientale di notevole interesse pubblico presente, in particolare, sul versante sud-ovest delle Montagne del Morrone;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere alla estensione della tutela, ai sensi, e per gli effetti, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della fascia pedemontana del Monte Morrone, interessante parte dei territori comunali di Pacentro, Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, preservando gli ancora integri valori ambientali e paesistici della stessa, integrando ed estendendo il già citato decreto ministeriale 25 giugno 1977;

Vista la ministeriale n. 3470 del 23 dicembre 1980 con la quale si invitava la regione Abruzzo a comunicare se intendeva assumere proprie determinazioni in virtù della competenza delegata per la tutela della località;

Vista, altresì, la ministeriale n. 79 del 14 gennaio 1984, con la quale si informava la regione Abruzzo che il Ministero per i beni culturali e ambientali, in mancanza di idonee iniziative regionali, avviava l'iter di cui all'art. 82, secondo comma, lettera *a*), del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la relazione, unitamente alla documentazione grafica e fotografica, del soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila;

Considerato che nessun provvedimento è stato adottato dalla regione Abruzzo per la protezione e la salvaguardia della località;

Sentito il parere del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali espresso nella seduta del 29 maggio 1984, ai sensi dell'art. 82, secondo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1983, concernente la delega dell'on.le Ministro per i beni culturali e ambientali all'on.le Sottosegretario per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

La zona pedemontana dei Monti del Morrone — come delimitata, e per i motivi di cui alla relazione della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila, ed alle annesse planimetrie, relazione e planimetrie che fanno parte integrante del presente provvedimento — ricadente nei comuni di Pacentro, Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, secondo comma, lettera *a*), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché a quelle contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici di L'Aquila curerà che i comuni di Pacentro, Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale provvedano all'affissione agli albi comunali della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto entro un mese dalla sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con le planimetrie della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nel perimetro della zona vincolata, hanno l'obbligo di presentare alla regione Abruzzo, delegata ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona stessa, nonché ai competenti organi centrali e periferici dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, nel caso di opere pubbliche, ai sensi e per gli effetti della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3763/6 in data 24 giugno 1982.

Avverso il presente provvedimento i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di produrre, oltre a ricorso straordinario al Capo dello Stato ed al Tribunale amministrativo regionale competente, ricorso al Governo della Repubblica, ex art. 4, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 agosto 1984

p. *Il Ministro*: GALASSO

(*Omissis*).

(4671)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 giugno 1984.

Avocazione delle residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, che ha disposto la soppressione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Visto il successivo art. 13 del decreto medesimo che ha stabilito la liquidazione delle operazioni del cessato Istituto per conto del Tesoro a cura dell'Ufficio italiano dei cambi;

Visto il bilancio al 29 febbraio 1984 e la relazione sulla gestione liquidatoria per il periodo 2 agosto 1945-29 febbraio 1984 dell'Istituto medesimo, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio italiano dei cambi in data 30 marzo 1984;

Ritenuta la necessità di avocare al Ministero del tesoro le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale dei cambi con l'estero;

Decreta:

Sono avocate al Ministero del tesoro ed affidate allo Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 1404/1956.

Roma, addì 16 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1984
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 389

(4686)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 31 marzo 1983, n. **1280.**

Istituzione del secondo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cosenza.

N. 1280. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cosenza (secondo istituto) e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « Pezzullo » di Cosenza.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1984
Registro n. 52 *Istruzione, foglio n.* 246

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre e a sei mesi del 14 settembre 1984.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 4 settembre 1984 relativi alla emissione dei B.O.T. con scadenza a tre e a sei mesi fissata per il 14 settembre 1984, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni con scadenza a tre mesi è di L. 96,55 e quello dei buoni con scadenza a sei mesi è di L. 93,20, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(4733)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di lettere e filosofia:
lingua e letteratura spagnola.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di economia e commercio:
sociologia economica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di farmacia:
1) analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti);
2) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:
lingua e letteratura tedesca.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:
istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di farmacia:
tecnica e legislazione farmaceutica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4710)

Vacanza di un posto di professore associato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento, è vacante la seguente disciplina (ruolo professori seconda fascia): istituzioni di diritto pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del comitato ordinatore, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4711)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga fino al 31 dicembre 1984 del collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni di Mondragone, Sessa Aurunca, Cellole e Castelvolturno. (Ordinanza n. 336/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 35/FPC del 19 ottobre 1983, n. 84/FPC del 15 dicembre 1983, n. 133/FPC del 17 febbraio 1984 e n. 152/FPC del 14 marzo 1984;

Visto il telegramma n. 3000/BRAD del 17 agosto 1984 del prefetto di Caserta col quale si chiede la proroga del collocamento in aspettativa dei sindaci di Mondragone, Sessa Aurunca, Cellole e Castelvolturno;

Considerato che allo stato attuale non sono venute meno le condizioni che hanno reso necessario il collocamento in aspettativa dei sindaci, eccezionalmente impegnati per l'assistenza ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli per effetto del fenomeno bradisismico;

Ravvisata, quindi, la necessità di concedere una proroga fino al 31 dicembre 1984 delle precedenti disposizioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

I sindaci dei comuni di Mondragone, Sessa Aurunca, Cellole e Castelvolturno possono essere collocati in aspettativa fino al 31 dicembre 1984, con le stesse modalità previste dalle ordinanze n. 35/FPC, n. 84/FPC, n. 133/FPC e n. 152/FPC rispettivamente del 19 ottobre 1983, 15 dicembre 1983, 17 febbraio 1984 e 14 marzo 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4691)

Trattamento di missione del personale in servizio presso il raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile. (Ordinanza n. 337/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Considerato che il personale in servizio presso il raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile fruisce del trattamento accessorio previsto dall'ordinanza n. 3/84 in data 1° febbraio 1984 concernente il personale della gestione stralcio dell'attività del commissario delle zone terremotate della Basilicata e della Campania;

Considerato che la cennata ordinanza n. 3/84 non è più efficace per effetto della cessazione della gestione stralcio;

Ravvisata la necessità di assicurare al personale del raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile, per altro al momento impegnato particolarmente nell'attività di recupero, riparazione, trasporto e posizionamento dei containers da sistemare nelle zone colpite dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984, la continuità del trattamento di missione in atto fruito;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

A decorrere dalla data di cessazione della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania, il personale in premessa continua a fruire del trattamento di missione previsto dall'art. 15 del decreto-legge 3 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e dovrà utilizzare, a decorrere dal 1° febbraio 1984, soltanto esercizi alberghieri della categoria prevista dall'ordinaria normativa per i dipendenti statali.

Il medesimo trattamento compete anche al personale di altre amministrazioni che comunque svolge attività presso il raggruppamento.

All'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza si fa fronte con le disponibilità di cui al comma 3 dell'art. 10 della legge 24 luglio 1984, n. 363, di conversione del decreto-legge 24 luglio 1984, n. 159.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4692)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi pubblici, per esami e per titoli, a due posti di biologo, ad un posto di fisico e ad un posto di geologo nel ruolo degli esperti della carriera direttiva.

Nel Bollettino ufficiale n. 9-10 del settembre-ottobre 1982, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1982, registro n. 30 Beni culturali, foglio n. 59, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di biologo in prova nel ruolo degli esperti della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1980.

Nel Bollettino ufficiale n. 9-10 del settembre-ottobre 1982, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1982, registro n. 22 Beni culturali, foglio n. 399, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per esami e per tioli, ad un posto di fisico in prova nel ruolo degli esperti della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1980.

Nel Bollettino ufficiale n. 9-10 del settembre-ottobre 1982, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1982, registro n. 22 Beni culturali, foglio n. 313, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di geologo in prova nel ruolo degli esperti della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1980.

(4540)

OSPEDALE « FATEBENEFRATELLI » E OFTALMICO DI MILANO

Concorso a due posti di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di aiuto chirurgo presso la divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, sono invitati a presentare domanda in competente bollo insieme con la documentazione prescritta e quella che riterranno utile.

Le domande dovranno pervenire all'Ente ospedaliero ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano - Ripartizione personale, entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla predetta ripartizione personale dell'ente, in Milano, corso di Porta Nuova, 23.

(4648)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1984, n. 31.

Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del 27 giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITA' E OBIETTIVI DELLA LEGGE

Art. 1.

Finalità e obiettivi

Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, dell'art. 5 dello statuto e della norma prevista nel capo quinto del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, numero 348, la regione, i comuni e i consorzi di comuni promuovono e attuano gli interventi e i servizi previsti dalla presente legge in modo da perseguire le seguenti finalità:

a) generalizzare la frequenza della scuola materna;

b) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale e quelli derivanti da stati invalidanti e inabilitanti che possono determinare l'evasione dell'obbligo scolastico o ne rendono eccessivamente oneroso l'assolvimento;

c) favorire il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche;

d) favorire l'inserimento scolastico dei figli degli emigrati;

e) promuovere e sostenere lo sviluppo della scuola a pieno tempo, a tempo prolungato, e delle attività di integrazione e di sostegno, anche nei mesi estivi, attraverso la predisposizione di strutture e di servizi collettivi atti a rendere pienamente operante l'agibilità e la funzionalità educativa delle scuole;

f) favorire — al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e all'apprendimento — lo sviluppo delle iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica, di programmazione educativa, anche in collaborazione con l'IRRSAE, in attesa dell'emanazione di apposita normativa regionale;

g) assicurare il compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso alla scuola da parte dei lavoratori, favorire ogni altra iniziativa di promozione educativa e culturale, nel quadro di un sistema regionale di educazione permanente.

I comuni, o i consorzi di comuni, nel quadro delle direttive generali indicate dal programma regionale di cui al successivo art. 14, stabiliscono le modalità ed i criteri per l'attuazione degli interventi, coordinandoli ed integrandoli con quelli dello Stato e degli altri enti.

La Regione, nel perseguire queste finalità, promuove il coordinamento dei servizi per il diritto allo studio con i servizi sanitari, sportivi, ricreativi, turistici, sociali, assistenziali e con le attività integrative della scuola e con la valorizzazione del ruolo propositivo e programmatorio degli organi collegiali della scuola di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni.

Titolo II

TIPOLOGIA E DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Art. 2.

Scuola materna

Nel settore della scuola materna i comuni, o i consorzi di comuni sentiti gli organi collegiali della scuola, attuano i seguenti interventi:

a) servizio di trasporto e relativi oneri assicurativi;

b) servizio di mensa;

c) acquisto di materiale didattico, ludico e delle relative attrezzature;

d) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 (primo comma, lettera *a*).

Per garantire nelle scuole materne private l'attuazione dei servizi, di cui al primo comma, e la parità di trattamento a tutti gli utenti, i comuni o i consorzi di comuni devono stipulare con le scuole o con gli enti gestori, che ne facciano richiesta, apposite convenzioni.

Gli enti gestori presentano ai comuni o al consorzio di comuni, con cui sono convenzionati, un rendiconto relativo all'utilizzazione dei contributi e delle rette percepite al termine di ogni anno.

La Regione emanerà apposite direttive alle quali i comuni dovranno ispirarsi nella stipula della convenzione.

Art. 3.

Interventi straordinari regionali per la scuola materna

In considerazione del grave indice di carenza di strutture pubbliche adeguate, al fine di garantire ed estendere l'esercizio del diritto allo studio e in attuazione delle finalità indicate nell'art. 1, la Regione, sulla base del programma annuale degli interventi per il diritto allo studio da sottoporre al parere della competente commissione consiliare entro il 31 marzo di ogni anno, eroga contributi alle scuole materne nel limite del 75 per cento e nei limiti degli stanziamenti regionali, per:

a) la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il riattamento eventuale degli immobili, sentito il parere delle amministrazioni comunali sedi della scuola;

b) gli arredamenti e le attrezzature d'uso;

c) le spese di gestione. Sono escluse dalla erogazione dei contributi le spese che per legge sono di competenza dello Stato.

Art. 4.

Edifici scolastici E.S.Ma.S.

La Regione con successiva legge regionale regolamenterà il regime di proprietà degli edifici scolastici, costruiti con fondi pubblici e attualmente affidati alla gestione dell'E.S.Ma.S.

Art. 5.

Rappresentanti della Regione negli organi dell'E.S.Ma.S.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale della pubblica istruzione, sentito il parere della competente commissione consiliare, designa al Ministro della pubblica istruzione, un rappresentante dell'amministrazione regionale, da chiamare a far parte del consiglio di amministrazione dell'E.S.Ma.S., ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 6, della legge 1° giugno 1942, n. 901, e un altro rappresentante da chiamare a far parte del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 10 della medesima legge 1° giugno 1942, n. 901.

Art. 6.

Scuola dell'obbligo

Nel settore della scuola dell'obbligo, ivi compresi i corsi per adulti, i comuni o i consorzi di comuni, sentiti gli organi collegiali, attuano i seguenti interventi:

a) servizio di trasporto, da realizzarsi sia mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria sia mediante l'eventuale acquisto degli appositi mezzi e la loro gestione.

I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche quando gli alunni debbano partecipare ad attività scolastiche o parascolastiche o alle attività ricreative o sportive connesse con la programmazione scolastica; possono essere altresì utilizzati, purché le norme sulla circolazione stradale lo consentano, per il trasporto di alcuni frequentanti scuole anche di grado diverso;

b) servizio di mensa, al fine di favorire le iniziative di sperimentazione di tempo pieno e di tempo prolungato;

c) forniture gratuite dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari secondo le modalità per l'acquisto e per la distribuzione determinate dai comuni;

d) acquisto o erogazione di mezzi finanziari per l'acquisizione di pubblicazioni, di quotidiani e di periodici, attinenti alla realtà della Sardegna — con precisi riferimenti alla storia civile, politica, economica, letteraria e artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e alla cultura in generale del popolo sardo — per le biblioteche di classe, di circolo e di istituto e di attrezzature e materiale didattico di uso collettivo;

e) fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo, pubblicazioni didattiche, attinenti alla realtà della Sardegna — con precisi riferimenti alla storia civile, politica, economica, letteraria e artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e alla cultura in generale del popolo sardo — e di materiale didattico ad uso individuale a favore degli studenti della scuola dell'obbligo capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche;

f) organizzazione o erogazione di mezzi finanziari per le visite didattiche e d'istruzione nell'ambito della programmazione educativa di circolo o di istituto;

g) erogazione di mezzi finanziari per le attività integrative, di sostegno, di sperimentazione, di tempo pieno e di tempo prolungato;

h) erogazione di mezzi finanziari per l'integrazione dei servizi socio-psico-pedagogici, di medicina scolastica e per l'inserimento dei soggetti colpiti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

Gli interventi per l'integrazione dei servizi di medicina scolastica e medico-socio-psico-pedagogici, per gli aspetti di assistenza medico psichica, sono attuati d'intesa con le competenti autorità scolastiche e le unità sanitarie locali;

i) provvidenze e contributi anche per posti gratuiti e semigratuiti in convitti o pensionati per alunni che, in carenza di altre forme di assistenza ed in presenza di particolari motivi di ordine sociale ed economico, non possano assolvere l'obbligo scolastico nel proprio ambiente;

l) servizi ed iniziative volte a prevenire e combattere il diffondersi dell'uso della droga e a rimuovere le cause di devianza e di disadattamento sociale;

m) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1.

Art. 7.

Scuola secondaria superiore

Nel settore dell'istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i conservatori musicali ed i corsi per adulti, i comuni o a consorzi di comuni, sentiti gli organi collegiali, attuano i seguenti interventi:

a) servizi di trasporto.

I servizi di trasporto consistono:

in facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria;

nella istituzione, in mancanza o carenza dei mezzi di linea ordinaria, di appositi servizi gestiti direttamente dai comuni o dai consorzi di enti locali;

in altre forme di facilitazioni e di servizi, anche privati, sostitutivi di quelli pubblici mancanti o carenti.

Per l'organizzazione dei suddetti servizi, dovrà essere previsto anche l'utilizzo, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, di mezzi di trasporto di istituti scolastici, nonché l'impiego degli stessi per l'attuazione della normale attività didattica;

b) servizi di mensa.

Il servizio di mensa sarà organizzato dai comuni a favore degli studenti che si trovino in condizioni di difficoltà per il rientro nella propria abitazione a causa della distanza, della incongruità degli orari dei mezzi pubblici o a causa di esigenze scolastiche, ed altresì a beneficio di quegli studenti che, per comprovate ragioni, siano costretti a soggiornare normalmente nella sede della scuola.

Esso consiste:

nell'istituzione o nell'utilizzazione di mense collettive;

nella predisposizione di altri interventi sostitutivi;

c) acquisto o erogazione di mezzi finanziari per l'acquisizione di pubblicazioni, di quotidiani e di periodici, attinenti alla realtà della Sardegna — con precisi riferimenti alla storia civile, politica, economica, letteraria e artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e alla cultura in generale del popolo sardo — per biblioteche di classe e di istituto, di attrezzature, di materiale didattico di uso collettivo;

d) fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo, di pubblicazioni didattiche, attinenti alla realtà della Sardegna — con precisi riferimenti alla storia civile, politica, economica, letteraria e artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e alla cultura in generale del popolo sardo — di materiale didattico ad uso individuale, a favore di studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche;

e) organizzazione o erogazione di mezzi finanziari per attività didattiche, integrative, di sostegno e di sperimentazione e per viaggi di istruzione nell'ambito della programmazione educativa d'istituto;

f) erogazione di mezzi finanziari per l'integrazione dei servizi socio-psico-pedagogici, di medicina scolastica e per l'inserimento dei soggetti colpiti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

Gli interventi per l'integrazione dei servizi di medicina scolastica e medico-socio-psico-pedagogici, per gli aspetti di assistenza medico psichica, sono attuati d'intesa con le competenti autorità scolastiche e le unità sanitarie locali;

g) servizi e iniziative volte a prevenire e combattere il diffondersi dell'uso della droga e a rimuovere le cause di devianza e di disadattamento sociale;

h) istituzione di assegni di studio o erogazione di contributi per posti gratuiti o semigratuiti in pensionati o convitti a favore degli studenti residenti nel proprio territorio;

i) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1.

Art. 8.

Servizio di mensa per il personale

Nelle scuole materne e dell'obbligo nelle quali si realizzano esperienze di tempo pieno, di tempo prolungato, o di attività integrative, il personale interessato può fruire, a prezzo agevolato, del servizio di mensa insieme agli alunni.

Possono, altresì, usufruire del servizio di mensa a prezzo agevolato gli istitutori ed il personale ausiliario dei convitti annessi agli istituti professionali di Stato, ove non previsto dal loro rapporto di lavoro.

L'entità della contribuzione sarà stabilita dal consiglio di istituto per il personale dei convitti, dal comune per quello delle altre scuole.

Art. 9.

Attuazione dei servizi

I servizi e gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati e gestiti dai comuni o dai consorzi di comuni, relativamente alle competenze attribuite ai comuni o consorzi di comuni dal successivo titolo III della presente legge, direttamente oppure indirettamente tramite appalto o convenzione.

Nell'affidamento della gestione deve essere data la preferenza alla scuola.

All'attuazione dei servizi predetti partecipano, per gli opportuni controlli, gli organismi scolastici e collegiali.

Art. 10.

Contributi degli utenti

I destinatari degli interventi di cui all'art. 2, lettere *a*) e *b*), all'art. 6, lettere *a*) e *b*), e all'art. 7, lettere *a*) e *b*), usufruiscono degli interventi stessi contribuendo alla copertura finanziaria dei relativi costi con una quota determinata dai comuni o dai consorzi di comuni, in base alle loro condizioni economiche.

In attuazione della lettera *b*) e della lettera *c*) dell'art. 1, sulla base della programmazione e delle direttive regionali, sono esonerati da ogni contribuzione gli studenti capaci e meritevoli, in disagiate condizioni economiche, della scuola materna, dell'obbligo e della secondaria superiore.

Titolo III

COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 11.

Competenze dei comuni

I comuni o i consorzi di comuni, sulla base della programmazione e delle direttive regionali:

a) determinano le fasce di reddito cui rapportare la contribuzione degli utenti, di cui al precedente art. 10, per i servizi di trasporto, di mensa e per quelli convittuali;

b) stabiliscono modalità e criteri per l'ammissione a convitti;

c) attuano gli interventi di cui al successivo art. 12;

d) concorrono, in forma singola o associata, alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e didattica erogando contributi diretti a sostenere la scuola a tempo pieno, a tempo prolungato e le diverse attività di sperimentazione, di integrazione e di sostegno;

e) decidono, sentito il consiglio scolastico distrettuale, le forme e i modi di partecipazione democratica alla organizzazione dei servizi di propria competenza, assicurando il concorso degli organi collegiali della scuola;

f) promuovono ed attuano, oltre agli interventi di cui ai precedenti articoli, sentiti gli organi collegiali della scuola e in raccordo con i servizi sociali e sanitari, iniziative di assistenza scolastica individualizzata, anche mediante la concessione di mezzi finanziari alla famiglia, al fine di consentire la frequenza e l'apprendimento scolastico degli alunni minorati fisici e psichici;

g) promuovono ed incentivano, su parere del competente consiglio di circolo o d'istituto, l'attuazione di particolari attività di sostegno didattico ed educativo atte ad agevolare l'inserimento scolastico dei figli degli emigrati, rientrati in Sardegna;

h) provvedono, anche avvalendosi degli appositi finanziamenti regionali, al riattamento e alla manutenzione delle strutture degli istituti professionali di Stato, nonché dei convitti annessi.

I comuni esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge, per l'attuazione dei servizi destinati agli alunni che frequentano le scuole materne, dell'obbligo e gli istituti di istruzione secondaria superiore situati nei rispettivi territori. Le funzioni concernenti il trasporto degli alunni delle scuole materne, dell'obbligo e della scuola secondaria superiore, e l'erogazione degli assegni di studio vengono esercitate dai comuni, singoli o associati, nel cui territorio risiedono gli alunni stessi.

Art. 12.

Interventi per studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche

Al fine di consentire agli studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche il proseguimento degli studi oltre la scuola dell'obbligo, i comuni attuano gratuitamente in loro favore gli interventi di cui all'art. 7, lettere a), b) e d).

In mancanza di istituti raggiungibili quotidianamente dalla residenza dello studente senza eccessivo disagio, i comuni possono intervenire con contributi anche per posti gratuiti o semigratuiti in pensionati, convitti, ad eccezione di quelli annessi agli istituti professionali di Stato, o con altri interventi individuali sostitutivi.

I benefici previsti dai due precedenti commi vengono attribuiti per concorso.

I benefici vengono attribuiti per l'intera durata dell'anno scolastico e confermati per gli anni successivi del corso di studio ove sia conseguita la promozione alla classe superiore o permanga la condizione di disagio economico; in casi eccezionali, motivati o ducumentati, i benefici possono essere confermati anche in difetto della promozione alla classe superiore.

I comuni possono altresì istituire assegni di studio a favore degli studenti residenti nel proprio territorio, iscritti a scuole secondarie di secondo grado.

I comuni stabiliscono, sulla base della programmazione e delle direttive regionali, il numero degli assegni di studio da mettere a concorso, il loro importo, le modalità di assegnazione ed i criteri di valutazione dei titoli, i quali devono tener conto delle condizioni economiche e sociali delle famiglie e del merito scolastico.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, col posto gratuito in convitto, nonché con altri benefici previsti dalla presente legge.

All'alunno è data facoltà di opzione.

Titolo IV

COMPETENZE DELLA REGIONE

Art. 13.

Competenze della Regione

La Regione:

a) predispone il piano pluriennale del diritto allo studio e il relativo programma annuale degli interventi di cui al successivo art. 14;

b) impartisce le direttive per l'attuazione degli interventi;

c) eroga ai comuni o ai consorzi di comuni i finanziamenti per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2, 6 e 7 nonché i finanziamenti per gli interventi imprevisti o aggiuntivi di cui agli articoli 14, secondo e terzo comma, e 15, terzo comma;

d) attua il collegamento informativo e conoscitivo permanente con i distretti scolastici e con gli organi collegiali della scuola; promuove ricerche ed indagini sulle problematiche della scuola in Sardegna e ne cura la pubblicazione e la diffusione; promuove altresì incontri di studio, convegni e congressi. A tal fine la Regione si avvale anche degli istituti di ricerca di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, e successivi decreti delegati;

e) promuove la realizzazione di un quadro informativo, con particolare riferimento ai servizi di orientamento scolastico, nel rispetto delle funzioni attribuite in materia ai distretti scolastici ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979. In attesa di apposita normativa la Regione eroga agli stessi distretti contributi per lo svolgimento di iniziative di informazione e orientamento;

f) favorisce e finanzia idonee forme di assicurazione degli alunni e del personale docente, ausiliario e di vigilanza delle scuole materne, dell'obbligo e secondarie superiori per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche ed extrascolastiche;

g) eroga contributi agli istituti professionali di Stato, con annesso convitto, per l'assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti agli alunni che li frequentano, nonché contributi per l'acquisto di suppellettili necessarie per il loro funzionamento;

h) eroga contributi agli istituti professionali di Stato per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche nonché per la gestione di mezzi di trasporto per sopralluoghi didattici ed aziendali;

i) effettua gli interventi di cui all'art. 3;

l) eroga finanziamenti straordinari ai comuni per il riattamento e la manutenzione straordinaria delle strutture degli istituti professionali di Stato, nonché dei convitti annessi.

La competenza in materia di turismo scolastico di cui all'art. 1, lettera a), della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, è attribuita all'assessorato regionale della pubblica istruzione, informazione, spettacolo e sport.

Titolo V

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 14.

Programmazione regionale

Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, in coerenza con le previsioni del piano regionale di sviluppo, il piano pluriennale per il diritto allo studio. Per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale esso assume come riferimento il quadro delle risorse che il bilancio pluriennale rappresenta. Il piano indica i criteri per la ripartizione dei finanziamenti, le direttive per lo svolgimento dei servizi, con particolare riferimento al coordinamento delle attività comunali con gli altri servizi socio-sanitari, tenendo conto delle indicazioni fornite dai comuni, o dai consorzi di comuni, dai consigli scolastici distrettuali e provinciali, nonché delle esigenze di zone particolarmente depresse dal punto di vista economico e culturale.

La giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, entro il 31 marzo di ogni anno, il programma degli interventi per il diritto allo studio relativo all'anno scolastico successivo. Il programma indica gli obiettivi prioritari da realizzare e le direttive da impartire agli enti locali; definisce gli interventi gestiti direttamente dalla Regione, determina l'ammontare del finanziamento per ciascun comune e dei finanziamenti straordinari di cui all'art. 3, nonché l'entità dei finanziamenti destinati a soddisfare eventuali esigenze impreviste. I finanziamenti per esigenze impreviste non devono superare il 5 per cento dello stanziamento annuale complessivo, destinato agli enti locali o ai consorzi di enti locali, e sono attribuiti, sentita la competente commissione consiliare, all'inizio dell'anno scolastico.

La giunta regionale è, comunque, autorizzata ad erogare entro il 15 giugno di ogni anno, un acconto sui finanziamenti regionali destinati alle attività previste dalla presente legge per un ammontare pari alla metà della somma già assegnata per ciascun comune nell'anno scolastico precedente.

Art. 15.

Programmazione dei comuni

I comuni, o consorzi di comuni, deliberano, entro il mese di giugno, il programma annuale di interventi per l'attuazione del diritto allo studio coordinando con le proprie risorse i finanziamenti regionali e tenendo conto delle indicazioni degli organi collegiali e delle proposte formulate dai distretti scolastici in base all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 418.

I comuni decidono, nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla programmazione regionale, le modalità di realizzazione e di coordinamento dei servizi.

I comuni che gestiscono i servizi di cui alla presente legge, in forma associata, ricevono, sulla base di documentate richieste, un incentivo finanziario non superiore alla misura del 5 per cento rispetto all'ammontare del finanziamento ordinario loro attribuito nel corso dell'anno precedente.

I comuni, o i consorzi di comuni, sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno, una dettagliata relazione contenente i dati essenziali relativi alla condizione della scuola nell'ambito del loro territorio e il consuntivo sull'attività svolta, sui costi sostenuti e sui risulti conseguiti nell'anno scolastico precedente. Copia della relazione è trasmessa ai consigli scolastici distrettuali e provinciali.

Titolo VI

NORME FINANZIARIE

Art. 16.

Ripartizione dei finanziamenti

Alla scuola dell'obbligo è assicurato un finanziamento non inferiore al 45 per cento dello stanziamento complessivo per i diversi settori di intervento.

Nel riparto dei fondi l'assessore regionale della pubblica istruzione riserva, come previsto dal secondo comma del precedente art. 14, una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento annuale complessivo destinato ai comuni, o ai consorzi di comuni.

Art. 17.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione della spesa dell'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per il 1984 saranno istituiti i seguenti capitoli con i seguenti stanziamenti:

(*Omissis*).

Alle spese derivanti dalla presente legge valutate per l'anno 1984 in L. 40.000.000.000, si fa fronte:

quanto a L. 25.000.000.000 con l'utilizzo delle somme già iscritte nel bilancio della Regione del 1984 nei capitoli 11004, 11006, 11007, 11030, 11031, 11034, 11036, 11045, 11047, 11048, 11049, 11050, 11051;

quanto a L. 15.000.000.000 mediante lo storno della corrispondente somma dal cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1984 e la corrispondente riduzione della riserva prevista nella voce 6 della tabella *A* allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1984.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopra elencati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1984 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Le spese per l'applicazione della presente legge, per gli anni successivi al 1984, verranno annualmente stabilite con la legge finanziaria.

Titolo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.

Somme non utilizzate

Le somme dell'assegnazione annua ai comuni, o ai consorzi di comuni, che non sia stato possibile utilizzare e i relativi interessi maturati sulla stessa assegnazione, saranno destinati dagli stessi per le medesime finalità, per far fronte alle spese dell'anno successivo.

Art. 19.

Abrogazione

Sono abrogate la legge regionale 23 marzo 1965, n. 6, e la legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26.

Gli interventi di cui ai capitoli del bilancio della Regione per il 1984 corrispondenti ai capitoli 11012, 11013, 11025 e 11026 del bilancio della Regione per il 1983, che con la presente legge vengono soppressi, verranno regolamentati con la legge finanziaria.

Art. 20.

Somme residuate

Le somme eventualmente residuate da erogazioni effettuate in esercizi precedenti ai sensi della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, e i relativi interessi maturati sulle stesse somme, possono essere utilizzati per le stesse finalità per far fronte alle spese dell'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Le somme residuate devono essere impegnate dal comune con formale atto deliberativo entro il 30 novembre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Di esse dovrà essere data comunicazione alla Regione e dovrà essere presentato un consuntivo sulla utilizzazione.

Art. 21.

Prima applicazione della legge

Il programma di cui al secondo comma dell'art. 14, limitatamente al primo anno scolastico successivo alla entrata in vigore della presente legge, sarà formulato sui dati trasmessi dai comuni.

A tal fine le amministrazioni comunali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a comunicare all'assessorato regionale della pubblica istruzione i dati sui trasporti degli alunni, sulla popolazione scolastica, sugli abitanti residenti nel proprio territorio, nonché tutte le indicazioni relative ai turni scolastici, alla sperimentazione, al tempo pieno, al tempo prolungato e alle attività di integrazione e di sostegno attuate nelle scuole esistenti nel comune.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Nuoro, addì 25 giugno 1984

ROJCH

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1984, n. 32.

Norme integrative per l'elezione del consiglio regionale della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 27 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I candidati che risultino eletti al consiglio regionale sono tenuti a dichiarare, entro sessanta giorni dalla proclamazione e su apposito modulo approntato e distribuito dalla presidenza del consiglio, il bilancio delle proprie spese elettorali precisando anche le eventuali entrate finalizzate a tale scopo.

Art. 2.

I partiti politici che presentano proprie liste per le elezioni regionali sono tenuti a denunciare, tramite i propri dirigenti nell'ambito della regione sarda, sempre entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti e su appositi moduli approntati

e distribuiti dalla presidenza del consiglio, il bilancio delle proprie spese elettorali precisando anche le eventuali entrate finalizzate a tale scopo.

Art. 3.

I bilanci presentati a norma degli articoli 1 e 2 della presente legge, vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Nuoro, addì 25 giugno 1984

ROJCH

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1984, n. 33.

Norme attuative della legge quadro sul pubblico impiego, modificative ed integrative della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 27 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ACCOGLIMENTO DEI PRINCIPI DELLA LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO

Art. 1.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dall'amministrazione regionale, disciplinati dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e sue modificazioni ed integrazioni, sono modificati secondo le disposizioni della presente legge in armonia con i principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93 « legge quadro sul pubblico impiego ».

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano al personale dipendente dagli enti pubblici strumentali di cui in appresso:

Ente regionale di sviluppo ed assistenza tecnica;
Ente sardo acquedotti e fognature;
Ente sardo industrie turistiche;
Centro regionale agrario sperimentale;
Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna;
Istituto incremento ippico della Sardegna;
Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano;
Istituto superiore regionale etnografico;
Stazione sperimentale del sughero.

Art. 2.

Sono regolati in ogni caso con legge, ovvero sulla base della legge con regolamento di cui alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1:

1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

4) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

5) il ruolo unico regionale, la sua consistenza e la dotazione organica delle relative qualifiche funzionali;

6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali;

7) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei dipendenti regionali ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'amministrazione regionale.

Nell'osservanza dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente comma, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto d'impiego:

1) il regime retributivo di attività ed ogni altro trattamento accessorio, compreso quello di missione nel territorio nazionale e all'estero, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi continuativi prestati presso eventuali uffici amministrativi costituiti all'estero;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi del n. 1 del precedente comma;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.

Gli atti di cui ai precedenti commi si ispirano ai principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa, nonché ai principi normativi di omogeneità contenuti nelle norme del titolo II della legge 29 marzo 1983, n. 93.

La disciplina contenuta negli accordi stipulati a norma della presente legge modifica la preesistente normativa legislativa o regolamentare della materia, che resta in vigore fino alla emanazione della nuova disciplina.

Art. 3.

Per gli accordi da stipulare ai sensi della presente legge la delegazione dell'amministrazione regionale è composta: dall'assessore competente in materia di personale, che la presiede, e dagli assessori competenti in materia di bilancio e di finanze.

La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative e dai rappresentanti delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare un'ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.

Nel corso delle trattative la delegazione dell'amministrazione riferisce alla giunta regionale.

Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al presidente della giunta ed agli assessori che compongono la delegazione le loro osservazioni.

La giunta regionale, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, riferisce alla commissione consiliare competente sul contenuto dell'accordo stesso al fine di acquisirne il parere.

La commissione consiliare formula il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorso il quale il parere si intende acquisito. La giunta regionale successivamente autorizza la sottoscrizione dell'accordo.

In caso di determinazione negativa della giunta regionale le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente la giunta medesima, con la procedura prevista dai commi precedenti.

Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della giunta, previa deliberazione della giunta regionale, sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Art. 4.

Gli accordi di cui al precedente articolo disciplinano in particolare tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della pesa.

E' fatto divieto agli enti indicati nell'art. 1, ai quali l'accordo si riferisce, di concedere trattamenti integrativi non previsti dall'accordo stesso e comunque comportanti oneri aggiuntivi.

Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione dell'amministrazione regionale, i seguenti elementi:

a) la individuazione del personale cui si riferisce il trattamento;

b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento;

c) la quantificazione della spesa.

Possono essere previste, con i procedimenti e gli accordi di cui al precedente articolo, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro.

La giunta regionale è tenuta a verificare come condizione per l'avvio delle procedure relative agli accordi predetti che le organizzazioni sindacali abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso prevedano:

a) l'obbligo di preavviso non inferiore a quindici giorni;

b) modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

I codici di autoregolamentazione devono essere allegati agli accordi.

Gli accordi stipulati ai sensi della presente legge hanno durata triennale. La disciplina contenuta negli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse decorrono dalla data di scadenza dei precedenti accordi.

Art. 5.

Nella relazione al bilancio pluriennale della Regione, sono delineate le compatibilità generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al personale del ruolo unico regionale. In particolare nel bilancio pluriennale della Regione viene indicata la spesa destinata alla contrattazione per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

L'onere derivante dalla contrattazione è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni di cui al comma precedente.

La giunta regionale, in sede di approvazione degli accordi, non può assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente.

All'onere derivante dall'applicazione delle norme contenute negli accordi si provvede mediante riduzione a favore dei competenti capitoli di un apposito fondo, istituito nello stato di previsione dell'assessorato competente in materia di bilancio, il cui impinguamento è determinato annualmente con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

Nella relazione alle proposte di bilancio, la giunta regionale riferisce al consiglio regionale sull'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa formulando eventuali proposte.

Art. 6.

Al personale indicato nell'art. 1 sono estese le disposizioni di cui agli articoli 23, primo comma, 24 e 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, in materia di tutela sindacale del pubblico impiego.

Nella predetta materia, i principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché degli articoli 29 e 30 della legge medesima, sono applicati con norme da emanarsi in base agli accordi da stipulare ai sensi della presente legge.

Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nella normativa regionale vigente nella materia di cui ai precedenti commi.

Titolo II

NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 7.

L'impiegato, al quale sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio l'infermità dal medesimo contratta, ha diritto al rimborso delle spese di cura effettivamente sostenute, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché ad un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Spetta altresì il diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario, per tutta la durata dell'aspettativa che sia stata concessa a motivo dell'infermità riconosciuta come sopra.

Per ottenere il riconoscimento dell'infermità ai sensi del primo comma, l'impiegato è tenuto a presentare all'amministrazione apposita istanza entro sei mesi, a pena di decadenza, decorrenti dal giorno in cui ha avuto piena conoscenza dell'infermità predetta. Il rimborso delle spese di cura è assoggettato alla prescrizione quinquennale decorrente comunque da data non anteriore alla comunicazione del provvedimento che riconosce la dipendenza da causa di servizio dell'infermità cui le spese si riferiscono.

Per conseguire l'equo indennizzo ai sensi del primo comma, l'impiegato è tenuto a presentare all'amministrazione apposita istanza entro sei mesi, a pena di decadenza, decorrenti dal giorno in cui gli è comunicato il provvedimento che riconosce la dipendenza da causa di servizio della menomazione dell'integrità fisica, ovvero dal giorno in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Con apposito regolamento di esecuzione, sono stabilite le procedure per l'accertamento, gli organi sanitari e tecnico-amministrativi che intervengono nelle suddette procedure, nonché la misura dell'equo indennizzo che è determinata secondo criteri direttamente proporzionali alla categoria di menomazione, avuto riguardo alla retribuzione annua iniziale della qualifica funzionale di appartenenza del dipendente.

Art. 8.

Gli incarichi in rappresentanza dell'amministrazione presso consigli di amministrazione, collegi di revisori o simili sono attribuiti al personale iscritto in appositi elenchi caratterizzati dalla specifica professionalità posseduta, tenuti presso l'assessorato competente in materia di personale. L'iscrizione ha luogo a domanda, sentito il comitato per l'organizzazione ed il personale.

Nell'attribuzione degli incarichi, l'amministrazione è tenuta ad osservare il criterio della distribuzione degli stessi, al fine di evitarne l'accumulo su un limitato numero di soggetti.

L'impiegato incaricato ai sensi del primo comma, nell'esercizio del mandato ha riguardo all'interesse generale specifico dell'amministrazione, alla quale riferisce con periodicità almeno semestrale.

Ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, l'impiegato è tenuto a comunicare all'assessorato competente in materia di personale gli incarichi ad esso conferiti da soggetti diversi dall'amministrazione. La stessa comunicazione è altresì fatta all'ufficio di appartenenza.

Art. 9.

Nel quadro delle finalità rivolte alla tutela ed allo sviluppo delle attività culturali, sportive, ricreative e dei servizi sociali, l'amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore delle attività del centro ricreativo aziendale del personale della Regione e degli enti pubblici da essa dipendenti, mediante la concessione di contributi finanziari, nonché l'uso gratuito di aree, locali ed altri beni appartenenti al patrimonio regionale, finalizzati all'esercizio delle iniziative che siano dirette a secondare il proficuo impiego del tempo libero dei dipendenti regionali ed a sviluppare le loro qualità intellettuali, culturali e fisiche.

Il contributo finanziario di cui al precedente comma è concesso annualmente nel limite dello stanziamento stabilito nell'apposito capitolo da istituirsi nel bilancio della Regione.

Art. 10.

Entro il 31 dicembre 1984, la giunta regionale è tenuta a presentare un disegno di legge al fine di dare nuova disciplina alle materie contemplate nel primo comma del precedente articolo 2.

Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, la giunta regionale provvederà, con le procedure previste dalla presente legge, alla definizione dell'accordo sulle materie contemplate nel secondo comma dell'art. 2, relativamente al triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987.

L'art. 26 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è abrogato.

Art. 11.

Il trattamento economico del personale dell'amministrazione regionale, inquadrato nel ruolo unico di cui all'art. 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è modificato secondo le disposizioni degli articoli seguenti, a decorrere dal 1° luglio 1982.

Per quanto non previsto dalla presente legge, e in quanto compatibili, restano ferme le vigenti norme concernenti il trattamento economico del personale dell'amministrazione regionale.

Art. 12.

Con decorrenza dal 1° luglio 1982, al personale dell'amministrazione regionale appartenente al ruolo unico è concesso un assegno personale pari a L. 75.000 mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilità.

Art. 13.

La tabella e relative note di cui all'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1981, n. 39, sono sostituite dall'allegata tabella e relative note, che fanno parte integrante della presente legge

Art. 14.

In sede di prima collocazione nei parametri retributivi indicati nella nuova tabella di cui all'art. 13, con decorrenza dal 1° luglio 1982 e dalla data di assunzione, se successiva, al personale appartenente al ruolo unico regionale è attribuita, nella fascia funzionale di inquadramento, la classe di stipendio di importo uguale o immediatamente inferiore al trattamento economico in atto alla data predetta. In tale ultimo caso, sono conferiti tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore a detto trattamento.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico in atto deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione lorda:

a) stipendio mensile, con i relativi aumenti periodici;

b) assegno personale previsto dall'art. 12.

Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.

Qualora, in base alla normativa preesistente ed a quanto stabilito all'art. 12, successivamente al 1° luglio 1982 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, siano intervenute variazioni negli elementi della retribuzione di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente secondo comma, con effetto dalla stessa data nella quale hanno avuto luogo le variazioni si procede alla rideterminazione del trattamento economico con le modalità e per gli effetti previsti dal primo comma.

Art. 15.

L'anzianità complessiva di servizio regionale, posseduta al 1° luglio 1982 in base alla normativa regionale vigente, è valida, ai fini della progressione economica prevista dalla nuova tabella allegata alla presente legge, nella misura pari all'eventuale differenza fra la stessa anzianità e quella indicata nella tabella medesima, in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell'art. 14.

L'anzianità residua, come determinata ai sensi del precedente comma, è utilizzata integralmente, a decorrere dal 1° luglio 1982, per il conseguimento delle successive classi di stipendio e dei relativi aumenti periodici.

Nei confronti del personale, cui ai sensi dell'art. 14 sia stata assegnata l'ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, l'eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l'attribuzione degli aumenti periodici biennali. Fermo il trattamento più favorevole, detti aumenti periodici non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'art. 14, tuttavia, nei confronti di coloro che ai sensi della preesistente normativa erano collocati nell'ultima classe di stipendio, sono comunque attribuiti nel nuovo parametro aumenti periodici di stipendio in numero pari a quello già assegnato sulla predetta classe.

Art. 16.

L'assegno personale previsto dall'art. 12 è assorbito in sede di attribuzione del nuovo trattamento economico, che viene effettuato ai sensi dell'art. 14.

Art. 17.

Ai fini della determinazione della misura del compenso per il lavoro straordinario, le nuove misure degli stipendi secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'art. 13 hanno effetto a decorrere dal mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

Art. 18.

La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell'assegno vitalizio, prevista dall'art. 13 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è disposta, a decorrere dal 1° luglio 1982, sulla base del nuovo trattamento economico stabilito dalla presente legge per il personale in servizio e dalla percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza in godimento ai sensi della predetta legge regionale.

Ai fini previsti dal precedente comma, i dipendenti cessati dal servizio alla data del 1° luglio 1982, ivi compresi quelli di cui all'art. 11 della legge regionale 28 novembre 1981, n. 39, sono virtualmente collocati nei nuovi parametri retributivi previsti dall'art. 13 della presente legge, secondo le disposizioni di cui agli articoli 12, 14 e 15, assumendo a riferimento rispettivamente la data del 1° luglio 1982 per l'individuazione del trattamento economico o dello stipendio anche solo virtualmente in godimento, nonché dell'anzianità complessiva di servizio regionale, indicati nelle disposizioni predette.

Agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede il comitato amministrativo del fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

Art. 19.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di lire 3 miliardi nell'anno 1984.

Art. 20.

In armonia con i criteri indicati nell'art. 29 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il nuovo trattamento economico previsto dalla presente legge si applica al personale degli enti pubblici dipendenti dalla Regione di cui all'art. 1 della presente legge.

A tale fine i competenti organi degli enti di cui sopra sono obbligati ad adeguare i propri regolamenti organici alle norme della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 21.

Al fine del contenimento degli oneri della presente legge nel quadro della politica governativa di contenimento della spesa pubblica, i miglioramenti economici derivanti dai precedenti articoli sono corrisposti al personale nella misura percentuale di cui in appresso:

dal 1° luglio 1982: 30 per cento;
dal 1° novembre 1983: 65 per cento;
dal 1° maggio 1984: 100 per cento.

In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, nei confronti del personale che successivamente al 1° luglio 1982 sia cessato anche volontariamente dal servizio, la corresponsione dei miglioramenti economici ha luogo nella misura del 100 per cento con decorrenza dal primo giorno del mese antecedente quello della stessa cessazione dal servizio e comunque non anteriore al 1° luglio 1982.

La disposizione di cui al primo comma non opera nei confronti del personale di cui all'art. 10, terzo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Art. 22.

I concorsi interni previsti dall'art. 90, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, ed estesi al personale della formazione professionale a norma dell'art. 23 della legge regio-

nale 2 marzo 1982, n. 7, sono portati a compimento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i requisiti secondo quanto previsto nelle disposizioni medesime.

Ha altresì titolo all'ammissione ai predetti concorsi interni, il personale inquadrato nel ruolo unico del personale dell'amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2, che sia in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 90, primo comma.

I transiti nelle fasce superiori ai sensi dei precedenti commi hanno effetto dal 1° giugno 1982.

A parziale modifica della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 90 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, i concorsi interni consistono nella valutazione dei titoli di servizio, nonché in una prova pratica o in un colloquio.

I contingenti destinati ai concorsi interni di cui al primo comma sono considerati complessivamente nell'ambito della medesima fascia funzionale e vengono ripartiti per singole qualifiche secondo il numero dei posti determinato nei decreti che indicono i concorsi stessi. Restano ferme le altre disposizioni contenute nell'art. 92 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione complessivamente 40 punti così ripartiti:

10 punti per i titoli di servizio, riferiti alla durata ed alla qualità del servizio reso;

30 punti per la prova d'esame.

Art. 23.

I concorsi speciali previsti dall'art. 91, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono portati a compimento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai concorsi di cui al precedente comma è ammesso il personale che, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti inquadrato nella sesta fascia del ruolo unico del personale dell'amministrazione regionale, non proveniente da fascia inferiore, alla data del 1° giugno 1982. Il relativo beneficio è disposto con effetto dalla data da ultimo citata.

Ai concorsi predetti è altresì ammesso il personale di cui alla legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, purché in possesso dei requisiti come sopra prescritti. Al personale medesimo è estesa la disposizione contenuta nell'art. 91, quarto comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con attribuzione del relativo beneficio a decorrere dal 1° luglio 1979.

Art. 24.

Il personale incaricato con atto formale della direzione dell'ufficio di documentazione regionale dipendente dall'ufficio stampa della Regione è inquadrato con effetto dal 1° luglio 1982, nella quarta fascia funzionale del ruolo unico del personale dipendente dell'amministrazione regionale, previo superamento di un colloquio secondo le modalità previste dagli articoli 89 e 92 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

L'applicazione della disposizione di cui al precedente comma è subordinata alla domanda del personale interessato, da inoltrare all'amministrazione regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In difetto, resta salvo il rapporto in atto fino alla naturale scadenza e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione regionale anteriormente all'inquadramento in ruolo è valutato per intero ai fini dell'attribuzione del trattamento economico in sede d'inquadramento e della ulteriore progressione economica.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme di cui all'art. 21 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, nella parte concernente il personale previsto dal presente articolo.

Art. 25.

Sino alla data d'insediamento della commissione di disciplina costituita ai sensi dell'art. 59 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, i membri eletti di cui al primo comma, lettera *b*) e secondo comma sono sostituiti da componenti di pari numero e fascia funzionale nominati su una terna di dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale nell'ambito regionale.

La commissione di disciplina costituita ai sensi del precedente comma porta a conclusione i procedimenti dei quali sia stata già investita all'atto dell'insediamento dello stesso organo previsto in via ordinaria.

Art. 26.

La giunta regionale è tenuta a presentare, entro il 31 dicembre 1984, un disegno di legge concernente la revisione generale della materia relativa al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

Il disegno di legge di cui al precedente comma dovrà essere formulato tenendo conto dei seguenti criteri:

le prestazioni del fondo dovranno essere correlate al periodo di iscrizione e della relativa contribuzione;

per il personale acquisito alle dipendenze della Regione in forza di norme di attuazione o di speciali leggi regionali, la iscrizione al fondo avrà effetto dalla data dell'acquisizione;

il servizio reso anteriormente alla predetta data di acquisizione deve essere oggetto di specifica opzione di riscatto, ad opera del personale interessato, sul quale grava il relativo onere per la parte di spettanza;

ai fini del riscatto di cui sopra sarà consentita la utilizzazione dei conti individuali sui fondi speciali in atto o degli importi maturati su fondi analoghi.

Ai fini della predisposizione del disegno di legge, sarà costituita dall'amministrazione un'apposita commissione con la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui al secondo comma dell'art. 3. Essa determinerà le direttive per l'attività della commissione tecnica incaricata degli studi tecnico-attuariali sulla problematica relativa alla revisione della materia.

Contestualmente, l'amministrazione darà luogo ad una indagine conoscitiva delle partite previdenziali nell'ambito degli enti di cui all'art. 1, con l'obiettivo di pervenire ad una loro omogeneizzazione.

Art. 27.

Fino a quando non sia emanata la normativa di revisione del fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, secondo i criteri previsti dall'art. 26, gli analoghi fondi speciali esistenti presso gli enti di cui all'art. 1 restano in vigore.

In attesa della nuova disciplina di cui al precedente comma, il personale del ruolo unico dell'amministrazione regionale, nei confronti del quale non ha avuto luogo l'iscrizione al predetto fondo per effetto delle disposizioni dell'art. 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e dell'art. 5 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 46, nonché dell'art. 10 della legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, e dell'art. 22 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è iscritto al fondo medesimo, a domanda.

Nei confronti del personale indicato al precedente comma continua l'iscrizione, ai fini del trattamento previdenziale, presso l'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.), applicandosi per la determinazione dei contributi al fondo predetto la norma contenuta nell'art. 2, alinea terzo del punto 1), della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. La presente disposizione è estesa al personale assunto per pubblico concorso indetto ai sensi della legge regionale 19 maggio 1981, n. 16.

Art. 28.

L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere:

a) la ricongiunzione ai fini del trattamento previdenziale, presso l'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.), del servizio reso alle dipendenze dei soppressi enti ISES, ISSCAL, ENALC, INAPLI e INIASA dal personale trasferito ai sensi di norme di attuazione o di leggi speciali, anteriormente al trasferimento stesso, assumendo a carico del bilancio della Regione i relativi oneri, con diritto a rivalsa della Regione medesima sulle indennità di fine servizio dovute dagli enti di provenienza;

b) la ricongiunzione ai fini del trattamento di pensione, presso la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), del servizio reso con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) o ad altre forme previdenziali pubbliche sostitutive dell'assicurazione obbligatoria, alle dipendenze dell'E.R.S.A.T. (già E.T.F.A.S.) e degli altri enti di cui all'art. 1, assumendo a carico dell'ente di appartenenza i relativi oneri nell'importo pari al 30 per cento del totale, restando a carico del personale interessato la parte residua.

Art. 29.

L'amministrazione regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'istituzione degli appositi elenchi previsti dall'art. 8, procedendo altresì alla verifica degli incarichi conferiti in rappresentanza dell'amministrazione ai fini dell'adeguamento ai criteri contenuti nell'articolo stesso.

Art. 30.

Il personale di ruolo degli enti strumentali della Regione che, da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio presso gli uffici dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, può chiedere, entro novanta giorni dalla data predetta, il passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale.

I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati dall'assessore regionale competente in materia di personale, su conforme deliberazione della giunta regionale, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di opzione.

Il personale che si avvale di detta facoltà, è inquadrato nel ruolo unico regionale nei limiti delle disponibilità dei posti dell'organico, nella medesima fascia funzionale, con la qualifica e con il trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza.

L'anzianità complessiva di servizio, già determinata presso l'ente di provenienza in conformità del vigente regolamento organico, è riconosciuta utile ai fini della progressione economica nella fascia di inquadramento. Essa è altresì utile ai fini del conferimento degli incarichi di coordinamento, con esclusione di quella eventualmente derivante dall'applicazione di disposizioni corrispondenti dall'art. 91 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, resta confermata l'iscrizione del personale inquadrato ai sensi della presente legge, rispettivamente, presso l'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).

Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'art. 132 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è esclusa l'iscrizione del personale predetto presso il fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. Sino a tale data l'amministrazione regionale garantisce il mantenimento dell'iscrizione presso gli eventuali fondi particolari esistenti presso gli enti di provenienza.

Le disposizioni che precedono sono estese al personale del ruolo unico regionale distaccato presso gli enti strumentali della Regione, che sia in possesso dei requisiti indicati dalle disposizioni stesse, ai fini della opzione per l'inquadramento nei ruoli degli enti predetti.

Art. 31.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in L. 5.500.000.000 per il periodo 1° luglio 1982-31 dicembre 1983, in L. 17.986.000.000 per l'anno 1984 ed in L. 19.300.000.000 per l'anno 1985 e per quelli successivi.

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1984 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per il 1984 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Nuoro, addì 25 giugno 1984

ROJCH

TABELLA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL RUOLO UNICO REGIONALE

	Classi di stipendio						
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Anni (*)	0	2	4	8	12	16	20
Fascia funzionale	Parametri						
I	76	81	86	94	103	112	122
II	99	104	111	122	133	145	159
III	116	123	130	143	156	170	186
IV	132	140	149	163	178	193	212
V	169	181	192	216	241	264	288
VI	204	218	235	264	295	326	357

Note:

a) Il valore del punto parametrico resta pari a L. 4.551.

b) La prima classe di stipendio corrisponde allo stipendio mensile iniziale di ciascuna fascia funzionale. La seconda e la terza classe di stipendio si conseguono dopo due anni di permanenza nella classe immediatamente precedente. Le successive classi quarta, quinta, sesta e settima si conseguono dopo quattro anni di permanenza nella classe immediatamente precedente.

c) Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6.

d) Gli anni indicati nel riquadro contrassegnato con l'asterisco rappresentano l'anzianità di servizio da detrarsi ai fini della determinazione della anzianità residua ai sensi e per gli effetti dell'art. 15.

(3816)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100842510) **L. 500**